



COMUNE DI LAERRU

Provincia di Sassari

Ordinanza del Sindaco

COPIA

Numero 17 Del 15-10-2021

Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 16 DEL 07/10/2021 "MISURE STRAORDINARIE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 -ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ISTITUZIONEZONE ROSSA NEL TERRITORIO DI LAERRU" E CONSEGUENTE ISTITUZIONE DELLA ZONA GIALLA CON DECORRENZA DA LUNEDI' 18 OTTOBRE 2021.

IL SINDACO
IL SINDACO

VISTO l'art. 1 "Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19" del Decreto Legge23/2/2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" che, al comma 1, dispone: ...omissis... "allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19 le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";

VISTI

- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11.03.2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il D.L. n. 125/2020 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID";
- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 4 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, recente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
- il DPCM del 2 marzo 2021, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del

decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna e, in particolare, la n. 8 del 15.03.2021 che fa salvi provvedimenti più restrittivi adottati dalle Autorità sanitarie locali sul territorio di competenza;
- il D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, il cui art. 2 nell'assicurare dal 7 aprile al 30 aprile 2021 in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado anche nelle zone rosse e nel vietare la deroga di tale provvedimento a presidenti di regione, provincie autonome e sindaci, stabilisce altresì che “La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio”
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.»
- Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65 Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 16 del 07/10/2021, avente ad oggetto “Misure straordinarie per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Ordinanza contingibile e urgente – Istituzione Zona Rossa”;

CONSIDERATO che nel giorno 12 ottobre c.a. in collaborazione con l'ATS – Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica di Sassari, è stato effettuato uno screening di massa, con l'esecuzione di oltre 298 tamponi, da cui sono stati rilevati n. 7 soggetti positivi;

PRESO ATTO che da parte dell'ATS – Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica di Sassari, è stato completato il tracciamento dei nuovi positivi e pertanto si ritiene che il fenomeno di contagio possa essere considerato circoscritto;

VISTO che il dato complessivo aggiornato alla data odierna risulta essere di n. 22 soggetti positivi e n. 4 soggetti in quarantena;

RAVVISATA la necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, misure specifiche di restrizione al fine di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio;

VISTO l'art. 32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica” del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);

VISTO l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTO l'art. 6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile”, del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. recante “Codice della Protezione Civile”;

VISTO l'art. 12 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della Protezione Civile”, del D. Lgs n. 1/2018 e s.m.i. recante “Codice della Protezione Civile”;

TUTTO ciò premesso

ORDINA

CON DECORRENZA IMMEDIATA:

• LA REVOCA DELLA PROPRIA ORDINANZA N. 16 DEL 07/10/2021 DI “ISTITUZIONE DELLA ZONA ROSSA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAERRU” A DECORRERE DA LUNEDI’ 18 OTTOBRE 2021;

• L’ISTITUZIONE, A DECORRERE DA LUNEDI’ 18 OTTOBRE 2021, DELLA ZONA GIALLA NEL TERRITORIO DI LAERRU, SECONDO LE MODALITA’ PREVISTE DALLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE, FINO AL GIORNO 27 OTTOBRE 2021 COMPRESO.

IN BREVE SINTESI:

IN RELAZIONE AGLI SPOSTAMENTI:

Sono consentiti tutti gli spostamenti, all’interno del proprio comune, tra Comuni diversi e tra Regioni.

IN RELAZIONE ALLA DIDATTICA E ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE:

Didattica in presenza al 100% per le scuole di ogni ordine e grado.

IN RELAZIONE ALLE CERIMONIE E AL CULTO RELIGIOSO:

Sono consentite tutte le ceremonie civili e religiose.

Sono previste limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto nel rispetto dei protocolli Covid e sanitari predisposti dalla Chiesa Cattolica e dalle altre confessioni religiose.

Sono consentiti i festeggiamenti anche al chiuso, a condizione che i partecipanti siano in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19.

IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI:

Tutti i negozi e bar sono aperti, pur nel rispetto delle norme anti Covid vigenti.

IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE:

I ristoranti sono aperti anche al chiuso. Resta sempre consentito il servizio di asporto e la consegna a domicilio. Serve il green pass per pranzare o cenare nei ristoranti al chiuso.

IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI ALLA PERSONA:

Sono consentite le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, etc.)

IN RELAZIONE ALL’ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA

Sono consentite le attività motorie e sportive. Nelle competizioni ed eventi sportivi è consentita anche la partecipazione di pubblico nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

IN RELAZIONE AL COMUNE:

Gli uffici comunali sono aperti al pubblico, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti;

INOLTRE:

È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine). La mascherina deve essere indossata in casi specifici:

• In tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus) e in tutti i luoghi all’aperto.

- L'obbligo non è comunque previsto per:
 - bambini sotto i 6 anni di età;
 - persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
 - operatori o persone che, per assistere una persona esente dall'obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all'aperto che al chiuso:

- mentre si effettua l'attività sportiva;
 - mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
 - quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.
- Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.

È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

Sono aperti i parchi comunali e le aree pubbliche, nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si rinvia integralmente alla normativa statale disciplinante le così dette "zone gialle".

Si raccomanda comunque di evitare occasioni di assembramento in luoghi pubblici e privati.

DEMANDA

Alla Forza Pubblica, Polizia Locale, ATS Sardegna di Sassari - Dipartimento di Igiene Sanità Pubblica, il controllo sul rispetto della presente ordinanza, con espressa richiesta alla Prefettura di Sassari di sostegno per i controlli sul territorio.

DISPONE

- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
 - la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - Prefettura – U.T.G. di Sassari
 - Dipartimento di igiene pubblica ATS Sardegna di Sassari
 - Alla RAS – Ass.to Difesa dell'Ambiente - Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale;
 - GEV - Associazione di Protezione Civile;
 - Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale R.A.S.;
 - Istituto comprensivo S. Satta- A. Fais di Perfugas;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Perfugas
 - Al Comando di Polizia Locale Sede;
 - Al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile
- Di incaricare le forze dell'ordine presenti sul territorio della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'art. 4 D.L. 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione/notifica.

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito Istituzionale.

Laerru, 15-10-2021

Il Sindaco
F.to MANCA MASSIMILIANO LEONARDO

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile e viene affissa all'Albo Pretorio comunale al n. 444 per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna, ai sensi dell'art. 44 del regolamento comunale di contabilità.

Il Responsabile della pubblicazione
F.to